



Ministero dell'Economia e delle Finanze
UFFICIO LEGISLATIVO ECONOMIA

ACQ/84/INFIA/3717

15 MAR. 2012

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi
ROMA

e, p.c. Al Dipartimento del tesoro

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
SEDE

OGGETTO: dpr recante lo statuto dell'agenzia per le infrastrutture stradali ed autostradali

Si restituisce, per il seguito di competenza, il testo del provvedimento richiamato in oggetto, debitamente verificato dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato con nota n. 22502/2012 pervenuta in data odierna.

IL CAPO DELL'UFFICIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GIURIDICI-LEGISLATIVI E PER I RAPPORTI CON GLI ORGANI COSTITUZIONALI
15 MAR. 2012
2477



99
10

*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
UFFICIO VII

Roma,

14 MAR. 2012

Prot. n. 22502
Rif. Prot. Entrata n. 21760
Allegati:
Risposta a nota del:

All' Ufficio del coordinamento legislativo
Ufficio Legislativo – Economia
Ufficio Legislativo- Finanze
SEDE

OGGETTO: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante statuto dell'Agazia per le infrastrutture stradali e autostradali - Verifiche tecniche.

Si fa riferimento alla nota del 12 marzo u.s., con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi - ha trasmesso, per le verifiche tecniche di competenza, lo schema di decreto indicato in oggetto, approvato, in sede preliminare, dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 9 marzo c.a.

Al riguardo, si restituisce bollinato lo schema di decreto in parola .

Il Ragioniere Generale dello Stato

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO <i>Ufficio Legislativo - Economia</i>
15 MAR. 2012
Prot. n. 3715

**SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
RECANTE STATUTO DELL'AGENZIA PER LE INFRASTRUTTURE
STRADALI E AUTOSTRADALI.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare, l'articolo 8 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto l'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto l'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14;

Visto l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del.....;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza.....;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del.....;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

Emana

il seguente regolamento

ART. 1

(Adozione dello statuto dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali)

1. E' adottato lo statuto dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali, allegato al presente regolamento, di cui costituisce parte integrante.
2. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



Statuto dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali

ART. 1

(Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali)

1. L'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali, di seguito denominata Agenzia, istituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dall'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, di seguito denominata legge istitutiva, è dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, organizzativa, contabile e finanziaria.
2. L'Agenzia è sottoposta al potere di indirizzo, vigilanza e controllo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. In ordine alle attività di cui all'articolo 4, il potere di indirizzo e controllo è esercitato, limitatamente ai profili finanziari, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. L'Agenzia è, altresì, sottoposta al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.
4. L'attività dell'Agenzia è regolata dalla legge istitutiva, dalle norme del presente statuto e dalle norme regolamentari emanate nell'esercizio della propria autonomia.
5. L'Agenzia ha sede in Roma.

ART. 2

(Indirizzo vigilanza e controllo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti)

1. Il potere di indirizzo, vigilanza e controllo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sull'Agenzia viene esercitato secondo le disposizioni generali dettate dagli articoli 4, comma 1, e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti inoltre:
 - a) approva i programmi di attività, i bilanci e il budget dell'Agenzia;
 - b) emana direttive con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere;
 - c) acquisisce dati e notizie ed effettua ispezioni per accertare l'osservanza delle prescrizioni impartite;
 - d) indica eventuali specifiche attività da intraprendere.
3. Gli atti di cui alle lettere a) e b) del comma 2 sono adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.



ART. 3
(Fini istituzionali)

1. L'Agenzia svolge tutte le funzioni ed i compiti ad essa attribuiti dalla legge.
2. L'Agenzia assicura il supporto alle attività del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la collaborazione con altri Enti o organi che esercitano funzioni nel settore delle infrastrutture autostradali e stradali.
3. L'Agenzia, nelle materie di competenza, presta il proprio supporto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento dei compiti necessari per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

ART. 4
(Attribuzioni)

1. L'Agenzia, nel perseguimento dei propri fini istituzionali, anche avvalendosi di Anas s.p.a., esercita i seguenti compiti e attività, ferme restando le competenze e le procedure previste a legislazione vigente per l'approvazione di contratti di programma nonché di atti convenzionali e di regolazione tariffaria nel settore autostradale e nei limiti delle risorse disponibili agli specifici scopi:
 - a) proposta di programmazione della costruzione di nuove strade statali, della costruzione di nuove autostrade, in concessione ovvero in affidamento diretto ad Anas s.p.a. a condizione che non comporti effetti negativi sulla finanza pubblica, nonché, subordinatamente alla medesima condizione, di affidamento diretto a tale società della concessione di gestione di autostrade per le quali la concessione sia in scadenza ovvero revocata;
 - b) quale amministrazione concedente:
 - 1) selezione dei concessionari autostradali e relativa aggiudicazione, fatte salve le competenze dell'Autorità di regolazione di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni.
 - 2) vigilanza e controllo sui concessionari autostradali, inclusa la vigilanza sull'esecuzione dei lavori di costruzione delle opere date in concessione e il controllo della gestione delle autostrade il cui esercizio è dato in concessione;
 - 3) in alternativa a quanto previsto al numero 1), affidamento diretto ad Anas s.p.a., alla condizione di cui alla lettera a), delle concessioni, in scadenza o revocate, per la gestione di autostrade, ovvero delle concessioni per la costruzione e gestione di nuove autostrade, con convenzione da approvarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
 - 4) si avvale, nell'espletamento delle proprie funzioni, delle società miste regionali Autostrade del Lazio s.p.a., Autostrade del Molise s.p.a., Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. e Concessioni Autostradali Piemontesi s.p.a., relativamente alle



infrastrutture autostradali, assentite o da assentire in concessione, di rilevanza regionale;

- c) approvazione dei progetti relativi ai lavori inerenti alla rete autostradale di interesse nazionale, che equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza ai fini dell'applicazione delle leggi in materia di espropriazione per pubblica utilità;
 - d) proposta di programmazione del progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali e della relativa segnaletica nonché vigilanza sull'attuazione dei programmi;
 - e) proposta in ordine alla regolazione e variazioni tariffarie per le concessioni autostradali secondo i criteri e le metodologie stabiliti dalla competente Autorità di regolazione, alla quale è demandata la loro successiva approvazione;
 - f) vigilanza sull'attuazione, da parte dei concessionari, delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade statali, nonché la tutela del traffico e della segnaletica; vigilanza sull'adozione, da parte dei concessionari, dei provvedimenti ritenuti necessari ai fini della sicurezza del traffico sulle strade ed autostrade medesime;
 - g) effettuazione e partecipazione a studi, ricerche e sperimentazioni in materia di viabilità, traffico e circolazione;
 - h) effettuazione, dietro corrispettivo, di consulenze e progettazioni per conto di altre amministrazioni od enti italiani e stranieri.
2. Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'Agenzia determina regole di condotta per gli uffici, assicurando la massima speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

ART. 5

(Organi)

1. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, gli organi dell'Agenzia sono:

- a) il Direttore generale dell'Agenzia;
- b) il Comitato direttivo;
- c) il Collegio dei revisori.

2. Il Direttore generale dell'Agenzia è nominato con le modalità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. L'incarico di Direttore ha la durata di tre anni e può essere rinnovato per un ulteriore triennio. Esso è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato o di lavoro autonomo, nonché con qualsiasi altra attività professionale privata, anche occasionale, che possa entrare in conflitto con gli scopi e i compiti dell'Agenzia. Non si applica l'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Il Comitato direttivo è nominato per la durata di tre anni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed è composto da dirigenti appartenenti ai ruoli dell'Agenzia in numero di quattro, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, oltre al Direttore dell'Agenzia che lo presiede. Il mandato dei componenti del Comitato direttivo può essere rinnovato per un ulteriore triennio.



4. Il Collegio dei revisori, nominato per la durata di tre anni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è composto da tre membri, due dei quali scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali o tra persone in possesso di specifica professionalità, oltre ad un membro supplente. Uno dei tre membri, con funzioni di Presidente, è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 16 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. I membri del Collegio dei revisori possono essere confermati una sola volta. Ai membri del Collegio si applica l'articolo 2399 del codice civile. I compensi dei componenti del Collegio dei revisori sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei criteri fissati dalle apposite direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, e sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia.

ART. 6

(Attribuzioni del direttore)

1. Il Direttore generale è il legale rappresentante dell'Agenzia, dirige l'Agenzia e ne è responsabile. Il Direttore generale svolge tutti i compiti non espressamente assegnati dalle disposizioni di legge e dal presente statuto ad altri organi, ed in particolare:

- a) sottoscrive la convenzione di cui all'articolo 36, comma 6, della legge istitutiva, sentito il Comitato direttivo;
- b) sottoscrive la convenzione di cui all'articolo 8, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
- c) presiede il Comitato direttivo al quale sottopone per il parere i regolamenti interni dell'Agenzia, gli atti generali che regolano il funzionamento dell'Agenzia, i piani aziendali, i bilanci e il budget dell'Agenzia;
- d) determina, previo parere del Comitato direttivo, le scelte strategiche necessarie per dare attuazione agli indirizzi del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e raggiungere i risultati previsti dalla convenzione di cui alla lettera b);
- e) adotta i regolamenti interni dell'Agenzia e li sottopone all'approvazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
- f) adotta il regolamento interno di contabilità e lo sottopone all'approvazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
- g) formula al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti le proposte per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale;
- h) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi secondo principi di economicità, efficacia ed efficienza, nonché di rispondenza delle attività al pubblico interesse;
- i) adotta gli atti di gestione ed esercita i relativi poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, fatte salve le competenze e le responsabilità dei dirigenti;
- l) determina, anche sulla base di convenzioni quadro da deliberarsi da parte del Ministro competente, le forme e gli strumenti di collaborazione diretta con gli altri enti e organi che comunque esercitano funzioni in settori di competenza dello Stato,



nonché con il sistema delle autonomie locali e dà attuazione agli indirizzi del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

2. In caso di assenza dal servizio o di impedimento temporaneo, le attribuzioni del Direttore generale sono esercitate da un componente del Comitato direttivo, nominato dallo stesso Comitato, su proposta del Direttore, nella prima seduta successiva all'entrata in vigore del presente statuto. La delibera è trasmessa al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

ART. 7

(Attribuzioni del Comitato direttivo)

1. Il Comitato direttivo ha il compito di coadiuvare il Direttore generale nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite ed, in particolare, esprime parere:

- a) sulle proposte del Direttore generale in materia di regolamenti interni, atti generali che regolano il funzionamento dell'Agenzia, bilanci e il budget dell'Agenzia, nonché in tutti i casi previsti dai regolamenti di contabilità e di amministrazione;
- b) sulle scelte strategiche necessarie per dare attuazione agli indirizzi ministeriali;
- c) su ogni questione che il Direttore generale pone all'ordine del giorno.

ART. 8

(Funzionamento del Comitato direttivo)

1. Il Comitato direttivo si riunisce su convocazione del Direttore generale ogni qualvolta egli lo ritenga necessario e comunque almeno quattro volte all'anno.

2. Su specifici argomenti, il Direttore generale ha facoltà di invitare ad assistere alla seduta del Comitato direttivo i rappresentanti di altre Amministrazioni, nonché dirigenti dell'Agenzia.

3. L'avviso di convocazione, contenente la data, il luogo della seduta, l'ora della stessa e l'ordine del giorno, deve essere inviato, tramite raccomandata o a mezzo telefax o posta elettronica certificata, almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta e, in caso d'urgenza, almeno ventiquattro ore prima.

4. Il Comitato si intende regolarmente costituito quando alla seduta sono presenti la metà più uno dei suoi componenti. In mancanza dell'avviso di convocazione, il Comitato si intende regolarmente costituito quando siano intervenuti alla seduta tutti i suoi componenti. In questa ipotesi, ogni componente può opporsi alla discussione di argomenti sui quali non si ritiene sufficientemente informato. Sono considerati, altresì, presenti i componenti che partecipano a distanza alla riunione, attraverso strumenti che assicurino idonei collegamenti, tali da consentire l'identificazione, la partecipazione ininterrotta alla discussione, l'intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti e la valutazione consapevole. In tal caso la riunione del Comitato si considera tenuta nel luogo dove si trovano il Presidente e il segretario verbalizzante.

5. Le sedute del Comitato sono presiedute dal Direttore generale o in sua assenza, da chi ne fa le veci, ovvero dal componente più anziano di età.



6. Le deliberazioni di competenza del Comitato sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

7. Delle sedute del Comitato è redatto apposito verbale. Il Direttore generale può disporre la registrazione audio-video delle sedute che può essere utilizzata ai soli fini della successiva redazione del verbale.

ART. 9

(Attribuzioni del Collegio dei revisori)

1. Il Collegio dei revisori:

- a) accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;
- b) vigila sull'osservanza delle leggi, del presente statuto e dei regolamenti dell'Agenzia;
- c) esamina il budget e controlla il bilancio;
- d) accerta periodicamente la consistenza di cassa;
- e) redige le relazioni di propria competenza;
- f) può chiedere al Direttore generale notizie sull'andamento e la gestione dell'Agenzia, ovvero su singole questioni, riferendo al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti le eventuali irregolarità riscontrate;
- g) svolge il controllo di regolarità secondo le disposizioni di legge;
- h) esercita ogni altro compito relativo alle funzioni di revisore dei conti.

2. I membri del Collegio assistono senza diritto di voto alle sedute del Comitato direttivo. Sono considerati presenti anche i componenti che assistono a distanza alla riunione, purché collegati con le modalità di cui all'articolo 8, comma 4. I membri che, in un esercizio, non assistono senza giustificato motivo a più di due sedute del Comitato direttivo decadono dall'incarico.

ART. 10

(Funzionamento del Collegio dei revisori)

1. Il Collegio dei revisori è convocato dal Presidente, anche su richiesta dei componenti, ogniquale volta quest'ultimo lo ritenga necessario e comunque almeno ogni trimestre.

2. Le deliberazioni del Collegio sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti.

3. Le sedute del Collegio debbono risultare da apposito verbale che viene trascritto sul libro dei verbali del Collegio, custodito presso l'Agenzia.

ART. 11

(Dirigenza)

1. I dirigenti dell'Agenzia:

- a) curano l'attuazione degli indirizzi e dei programmi generali predisposti dal Direttore generale per l'attuazione della convenzione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi e



- di gestione ed esercitando i relativi poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
- b) formulano proposte ed esprimono pareri al Direttore generale;
 - c) dirigono, controllano e coordinano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
 - d) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici;
 - e) concorrono all'individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale;
 - f) effettuano la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio del merito, ai fini della progressione economica e tra le aree, nonché della corresponsione di indennità e premi incentivanti.

ART. 12

(Strutture di controllo interno)

1. L'Ufficio di controllo di gestione e l'organismo indipendente di valutazione dell'Agenzia sono strutturati secondo le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 286, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e secondo le specifiche modalità previste dal regolamento di amministrazione.

ART. 13

(Attività dell'Agenzia)

1. L'Attività dell'Agenzia si uniforma alle disposizioni stabilite dalla legislazione vigente nelle materie ad essa affidate nonché alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e alla normativa nazionale e comunitaria in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

ART. 14

(Principi generali di organizzazione e di funzionamento)

1. Con il regolamento di amministrazione, da approvare da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa, l'Agenzia disciplina la semplificazione dei rapporti con l'utenza e l'erogazione efficiente ed adeguata dei servizi, l'organizzazione interna e il funzionamento degli uffici, stabilendo la dotazione organica complessiva degli stessi nei limiti delle unità trasferite ai sensi dell'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,



dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dettando le norme per l'assunzione del personale, per la formazione professionale e le regole e le modalità per l'accesso alla dirigenza, in conformità con le disposizioni della normativa vigente e dei contratti collettivi di lavoro.

ART. 15

(Bilancio dell'Agenzia)

1. Le risorse finanziarie dell'Agenzia sono individuate ai sensi dell'articolo 36 della legge istitutiva.
2. Le norme contenute nel regolamento di contabilità disciplinano in dettaglio le modalità di redazione del bilancio dell'Agenzia. Il bilancio dovrà essere redatto secondo i principi di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

ART. 16

(Personale, relazioni sindacali e patrocinio legale)

1. Ferme restando le disposizioni in materia di responsabilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, il personale dell'Agenzia uniforma la propria condotta ai principi ed alle regole definiti con il regolamento.
2. L'Agenzia adotta il sistema di relazioni sindacali di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
3. Al personale dell'Agenzia si applica la disciplina dei contratti collettivi nazionali relativi al comparto Ministeri e all'Area I della dirigenza. La contrattazione integrativa aziendale si svolge nei limiti e per le materie individuate dal contratto collettivo nazionale.
4. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.



ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.)

(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 10 settembre 2008 – G.U. n. 219 del 2008)

Amministrazione proponente: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Titolo: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: lo Statuto dell'Agenzia per le infrastrutture Stradali ed autostradali.

Referente : Ufficio Legislativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ; Ufficio legislativo tel. 06/44123201

PARTE I ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Il provvedimento è in attuazione dell'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2012, l'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo nazionale è costituito, oltre che dal citato art. 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dall'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla legge n. 14/2012, che ha prorogato al 31 luglio 2012 il termine ultimo per l'adozione dello statuto dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali ed ha disposto che, fino ad allora, le funzioni e i compiti ad essa trasferiti continuino ad essere svolti dai competenti uffici delle Amministrazioni dello Stato e dall'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali e dagli altri uffici di ANAS S.p.A.

La disciplina generale dell'ordinamento delle Agenzie è contenuta, inoltre, nell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Per ciò che attiene la gestione del personale e le relazioni sindacali il quadro normativo di riferimento è costituito dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Lo Statuto, adottato con regolamento governativo, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, attua le disposizioni contenute nell'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.



4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con i principi costituzionali.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

L'intervento normativo non presenta profili di incompatibilità in quanto limitato a disciplinare l'ordinamento di agenzia statale, già prevista da norma statale, nei limiti della configurazione delineata per le agenzie dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Le norme Statutarie in esame sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, neppure in via indiretta, adempimenti a carico delle Regioni e degli enti locali.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

L'intervento normativo non comporta effetti di rilegificazione ed è adottato ai sensi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Ciò consente alla disciplina introdotta di inserirsi in modo coerente e sistematico nel quadro giuridico vigente.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

È in corso di esame alla Camera dei Deputati (AC 5025) il disegno di legge di conversione del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, già approvato dal Senato della Repubblica, che ridefinisce, tra l'altro, le funzioni dell'Agenzia.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pronunciamenti giurisprudenziali nella materia di cui al provvedimento in esame.



PARTE II CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

L'intervento normativo, che riguarda la disciplina ordinamentale di organismo pubblico, non presenta profili di incompatibilità con i principi e le norme dell'ordinamento dell'Unione Europea.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento normativo è compatibile con i principi e le norme dell'ordinamento internazionale.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non sono presenti questioni da cui possano derivare interventi della Corte di Giustizia delle Comunità europee.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non sono presenti questioni da cui possano derivare interventi della Corte europea dei Diritti dell'uomo.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non vi sono indicazioni di linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

PARTE III ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non vengono utilizzate nel testo definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico di settore.



- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel provvedimento.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Non è stata utilizzata la novella della tecnica legislativa.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Non sussistono disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica rispetto alla normativa vigente.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto del provvedimento.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Al fine di avviare l'operatività della Agenzia, gli organi statutari, nell'esercizio della potestà regolamentare attribuita dallo Statuto, dovranno emanare appositi regolamenti interni e altri atti generali.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Non è stato necessario commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche sulla materia oggetto dello schema che si propone, in quanto sono stati utilizzati i dati già in possesso dell'amministrazione proponente.



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'art. 36 del D.L. 98/2011, convertito con modificazioni nella L.111/2011 e s.m.i ha istituito, ai sensi dell'art.8 del D.Lgs. 300/99, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con sede in Roma, l'Agenzia per le infrastrutture stradali (di seguito "Agenzia"), a decorrere dal 1 gennaio 2012.

L'Agenzia è sottoposta al potere di indirizzo, vigilanza e controllo delle Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, mentre per quanto attiene i profili finanziari, detto potere è esercitato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

In attuazione del citato art.8 del D.Lgs.300/99, ed in particolare del comma 4, è stato predisposto lo schema di statuto dell'Agenzia.

L'art.1 dello schema richiama il citato art.36 del D.L. 98/2011 e successive modificazioni, precisando che l'Agenzia è dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, organizzativa, contabile e finanziaria.

L'Agenzia è sottoposta, oltre ai poteri di indirizzo, controllo e vigilanza dei citati Ministri, anche al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art.3, comma 4, della L.20/1994.

L'art.2 definisce i contenuti del potere di indirizzo, vigilanza e controllo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che è esercitato secondo le disposizioni dettate dagli art.4 e 14 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.

In particolare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti approva i programmi di attività, i bilanci ed il budget dell'Agenzia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emana direttive con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere, acquisisce dati e notizie sull'attività, effettua ispezioni per accertare l'osservanza delle prescrizioni impartite nonché indica specifiche attività da intraprendere.

L'art.3 definisce i fini istituzionali dell'Agenzia, consistenti sia nello svolgimento delle funzioni ad essa attribuite dalle norme di legge, sia nel supporto alle attività del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la collaborazione con altri Enti o organi che esercitano funzioni nel settore delle infrastrutture stradali ed autostradali.

L'Agenzia, inoltre, svolge funzioni di supporto al Ministero vigilante per lo svolgimento dei compiti in materia di rapporti con l'Unione europea e con gli organismi internazionali, ai sensi dell'art.2, comma 4, del D.Lgs. 300/99.

L'art.4 disciplina le attribuzioni dell'Agenzia.

Al riguardo, si segnala che all'articolo 36 del decreto legge n.1/2012, stanno per essere apportate, in sede di conversione, alcune modifiche all'articolo 36 del DL n. 98/2011, per ciò che concerne le funzioni dell'Agenzia, che qui si riportano.

In particolare, la Agenzia, ferme restando le competenze e le procedure previste dalla legislazione vigente in materia di contratti di programma, nonché di atti convenzionali e di regolazione tariffaria nel settore autostradale e nei limiti delle risorse disponibili a tali scopi, anche avvalendosi di ANAS s.p.a., esercita le funzioni previste dall'articolo 36 del decreto legge di programmazione della costruzione di nuove strade statali, della costruzione di nuove autostrade, in concessione o in affidamento diretto ad ANAS, a condizione che non vi siano effetti negativi sulla finanza pubblica, nonché di affidamento diretto ad ANAS della concessione di gestione di autostrade la cui concessione sia scaduta o revocata.

Inoltre, quale amministrazione concedente, seleziona con gara i concessionari autostradali, svolge compiti di vigilanza e controllo sui concessionari autostradali, affida direttamente ad ANAS le concessioni di gestione delle autostrade, scadute o revocate, a condizione che non vi sia impatto negativo sulla finanza pubblica, si avvale nell'espletamento delle proprie funzioni delle società miste regionali, approva i progetti dei lavori inerenti la rete autostradale, propone programmi di



miglioramento della rete stradale ed autostradale, formula proposte in ordine alla regolazione e variazioni tariffarie per le concessioni autostradali secondo i criteri e le metodologie stabiliti dalla competente Autorità di regolazione, alla quale è demandata la loro successiva approvazione; vigila sull'attuazione, da parte dei concessionari, delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade ed autostrade, effettua studi e ricerche, nonché effettua, a pagamento, consulenze e progettazioni per conto di altre amministrazioni o enti.

L'art.5 individua gli organi dell'Agenzia che sono:

- a) il Direttore generale;
- b) il Comitato direttivo;
- c) il Collegio dei revisori.

Il Direttore generale viene nominato con le modalità di cui all'art.19, comma 3, del D.Lgs. 165/2001, relativo alla nomina dei Capi dei dipartimenti, ha durata di tre anni e può essere rinnovato per un ulteriore triennio.

L'incarico non è compatibile con altre forme di lavoro subordinato pubblico, privato o autonomo, nonché con l'attività professionale privata, anche occasionale, che sia in conflitto con gli scopi ed i compiti dell'Agenzia.

Il Comitato direttivo dura in carica un triennio, è nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed è composto di quattro dirigenti appartenenti ai ruoli dell'Agenzia, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, oltre al Direttore generale che lo presiede.

Il Collegio dei revisori dura in carica un triennio, è nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed è composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze.

L'art.6 disciplina le attribuzioni del Direttore generale.

In particolare, il Direttore Generale è il rappresentante legale dell'Agenzia, la dirige e ne è responsabile.

Svolge, inoltre, tutti i compiti non espressamente previsti dalla legge e dallo statuto, tra i quali i seguenti: sottoscrive le convenzioni con il Ministero vigilante e con l'ANAS previste dal citato art.36, presiede il Comitato direttivo e propone i regolamenti interni dell'Agenzia, il bilancio, i piani aziendali ed il budget; adotta i regolamenti interni dell'Agenzia e delibera il regolamento interno di contabilità, formula al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti le proposte di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, alloca le risorse umane finanziarie e strumentali per l'attuazione dei programmi secondo principi di economicità, efficacia ed efficienza; pone in essere gli atti di gestione e ne è direttamente responsabile.

In caso di assenza o di impedimento le attribuzioni del Direttore sono esercitate da un componente del Comitato direttivo.

L'art. 7 delinea le attribuzioni del Comitato Direttivo, ed in particolare, le modalità con le quali, quest'ultimo, coadiuva il Direttore Generale nell'esercizio delle sue funzioni.

Su proposta del D.G. il Comitato esprime pareri sui provvedimenti che regolano l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia, le strategie aziendali le linee economiche, valuta ogni questione posta dal Direttore all'ordine del giorno.

L'art. 8 illustra il funzionamento del Comitato Direttivo prevedendo, in primo luogo, che questo si riunisca, minimo, quattro volte l'anno e, comunque, ogni qual volta il Direttore lo convochi. Vengono descritte, inoltre, le modalità di convocazione del Comitato ed i parametri che garantiscono la funzionalità dell'organo. Il Comitato si ritiene validamente costituito alla presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti.



L'art. 9 enumera, seguendo i parametri fissati dalla legge al riguardo, le attribuzioni del Collegio dei Revisori, prevedendo anche la presenza, senza diritto di voto, dei membri del Collegio alle sedute del Comitato Direttivo.

L'art. 10 illustra i criteri di funzionamento del Collegio dei Revisori. Il Collegio viene convocato dal Presidente, minimo ogni trimestre e, comunque, ogni qualvolta il Presidente stesso o i componenti lo ritengano opportuno. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza assoluta.

L'art. 11 elenca i compiti e le funzioni attribuite ai dirigenti dell'Agenzia, in particolare:

attuazione degli indirizzi e programmi predisposti dal Direttore per l'attuazione di quanto previsto in convenzione;

adozione degli atti e provvedimenti amministrativi funzionali alla gestione dell'Agenzia;

formulazione di proposte e pareri al Direttore;

direzione dell'attività degli uffici e gestione del personale.

L'art. 12 prevede, l'istituzione, secondo la vigente normativa in merito, di apposite strutture preposte al controllo interno dell'Agenzia.

L'art. 13 prevede che l'attività dell'Agenzia si uniformi ai principi delineati dalla norma istitutiva, nonché, alla normativa vigente, sia nazionale che comunitaria, nei settori ad essa affidati.

L'art. 14 delinea i principi generali di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia. In primo luogo l'Agenzia stessa è tenuta a dotarsi, nei limiti dell'autonomia organizzativa riconosciuta, di un proprio regolamento di organizzazione e funzionamento, inclusi, nel rispetto dei parametri fissati dalla norma di settore, i criteri per il reclutamento e la formazione del personale.

L'art. 15, relativo al bilancio dell'Agenzia, individua le risorse finanziarie disponibili - con richiamo all'art. 36 della legge istitutiva. Vengono inoltre sanciti gli obblighi bilancistici di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

L'art. 16, relativo al personale ed alle relazioni sindacali, richiama gli obblighi, le responsabilità ed i diritti relativi al rapporto contrattuale che lega i dipendenti all'Agenzia. Inoltre, l'Agenzia si avvale, per il patrocinio legale, dell'Avvocatura dello Stato.



Titolo: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante lo Statuto dell'Agenzia per le infrastrutture Stradali ed autostradali.

Referente: Ufficio Legislativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Cons. Gerardo Mastrandrea tel.06/44123201

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

(D.P.C.M. 11 SETTEMBRE 2008, N. 170 – G.U. 3 NOVEMBRE 2008, N. 257)

SEZIONE 1 - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

L'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e s.m.i., nell'istituire, a decorrere dal 1° gennaio 2012, l'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali, rinvia all'applicazione della disciplina delle Agenzie, contenuta nell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Tale norma prevede, tra l'altro, che gli statuti delle Agenzie siano adottati con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

L'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, ha prorogato al 31 luglio 2012 il termine ultimo per l'adozione dello statuto dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali, disponendo nel contempo che, fino ad allora, le funzioni e i compiti ad essa trasferiti continuino ad essere svolti dai competenti uffici delle Amministrazioni dello Stato e dall'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali e dagli altri uffici di ANAS S.p.A.

Peraltro, all'articolo 36 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, stanno per essere apportate, in sede di conversione, alcune modifiche all'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, per ciò che concerne le funzioni dell'Agenzia. Tali modifiche sono già riportate nel testo dello schema di Statuto.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.

Lo statuto è adottato in attuazione all'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, al fine di rendere operativa l'Agenzia per le infrastrutture stradali ed autostradali entro il termine del 31 luglio 2012.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.



Lo statuto, da adottare in attuazione dell'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, contribuisce ad assicurare l'operatività dell'Agenzia, istituita dalla predetta norma. Tale disposizione è finalizzata ad attribuire all'Agenzia le funzioni di concedente e di vigilante nei confronti delle società concessionarie autostradali, superando l'accentramento di funzioni fino ad ora svolte da ANAS quale concedente (seppur tramite un apposito Ispettorato di Vigilanza) e concessionario di alcune tratte. Pertanto, il fine perseguito dalla norma, attuata tramite l'adozione dello statuto in esame, risiede nell'implementare la concorrenza nel settore delle infrastrutture in parola incentivando l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e consumatori, con conseguente aumento della competitività del Paese.

D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.

L'obiettivo diretto da realizzare tramite l'adozione dello statuto è l'avvio del processo che, successivamente all'emanazione del decreto presidenziale di cui all'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 - relativo alla individuazione delle unità di personale da trasferire all'Agenzia e alla riduzione delle dotazioni organiche e delle strutture delle amministrazioni interessate al trasferimento delle funzioni in misura corrispondente al personale effettivamente trasferito - consentirà la piena operatività dell'Agenzia il cui fine è descritto nel precedente punto C). La verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati dalla legge all'Agenzia è assicurata dalla vigilanza esercitata nei confronti dalla medesima da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministero dell'economia e delle finanze, per quanto concerne i profili finanziari. Il rapporto tra i Ministeri vigilanti e l'Agenzia sarà disciplinato da una apposita convenzione, da stipularsi ex articolo 8, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; in tale ambito potranno individuarsi i più idonei meccanismi di verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati. Lo statuto offre una prima organizzazione, efficiente e snella dell'Agenzia, tale da ridurre al massimo i costi di funzionamento e da assicurare l'efficace raggiungimento degli obiettivi assegnati.

E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo.

Lo statuto, da adottare in attuazione dell'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, contribuisce ad assicurare l'operatività dell'Agenzia, istituita dalla predetta norma. Tale disposizione è finalizzata ad attribuire all'Agenzia le funzioni di concedente e di vigilante nei confronti delle società concessionarie autostradali, superando l'accentramento di funzioni fino ad ora svolte da ANAS quale concedente (tramite un apposito Ispettorato di Vigilanza) e concessionario di alcune tratte. Pertanto, alla luce dei fini perseguiti dalla norma, ossia la ricordata implementazione della concorrenza nel settore delle infrastrutture in parola, incentivando l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e consumatori, tali soggetti risultano essere i destinatari dei principali effetti dell'intervento in commento.



SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

In merito allo schema di statuto non è stata attivata alcuna procedura di consultazione. Con riferimento alle future disposizioni che riguarderanno la posizione del futuro personale dei ruoli dell'Agenzia, l'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, prevede che un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri provveda all'individuazione delle unità di personale da trasferire all'Agenzia e alla riduzione delle dotazioni organiche e delle strutture delle amministrazioni interessate al trasferimento delle funzioni in misura corrispondente al personale effettivamente trasferito. Siffatto provvedimento potrà essere oggetto di consultazioni con le organizzazioni sindacali e gli altri soggetti interessati. Non si è ritenuto procedere ad ulteriori consultazioni, in quanto il provvedimento di natura organizzativa è conforme ai criteri e alle direttive di cui al decreto legislativo n. 300/1999.

SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("OPZIONE ZERO").

L'adozione dello schema di statuto è un atto dovuto, imposto dall'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98. Pertanto, non residua alcuna possibilità in ordine alla non adozione del provvedimento.

SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

L'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, disciplina puntualmente il contenuto degli statuti delle Agenzie governative; pertanto, l'intervento regolatorio nel merito è conforme a tali principi e non presenta ambiti di discrezionalità.

SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

L'opzione regolatoria proposta trova la sua giustificazione nel dover dare attuazione all'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, tenuto conto di quanto rappresentato nelle precedenti sezioni.

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.

Valutazione del rilievo sociale e politico degli obiettivi perseguiti dall'Agenzia, nonché della necessità di aumentare la concorrenzialità del settore e la conseguente competitività del sistema Paese.

In applicazione delle prescrizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, lo schema di statuto è stato redatto utilizzando come modello di riferimento quello delle altre Agenzie governative, tramite il metodo comparativo.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

L'opzione non presenta svantaggi. I vantaggi sono rappresentati dalla maggiore concorrenza che si affermerà nel settore tramite una maggiore efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e consumatori.



C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.

Lo schema di statuto dell'Agenzia non prevede alcun obbligo informativo a carico dei destinatari diretti ed indiretti.

D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate.

Non è stata effettuata alcuna comparazione in quanto l'intervento rispetta i criteri stabiliti nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e pertanto nel merito non ci sono valutazioni discrezionali da parte dell'Amministrazione.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

L'intervento regolatorio non comporta aggravii di bilancio in quanto alla copertura dei costi connessi alla creazione dell'Agenzia, ivi inclusi quelli relativi agli organi Statutari, si provvede mediante trasferimento delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché delle risorse di cui all'articolo 1 comma 1020, della legge n. 296 del 2006, introitate dall'ANAS e già finalizzate alla vigilanza sulle concessionarie autostradali.

Il predetto articolo 36, comma 5, del decreto-legge n. 98 del 2011 stabilisce inoltre che, al trasferimento all'Agenzia delle funzioni attualmente esercitate dalle Amministrazioni dello Stato, sarà disposta la contestuale e corrispondente riduzione delle strutture e delle dotazioni organiche di queste ultime in relazione al personale.

SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'

Lo statuto, da adottare in attuazione dell'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, vuole dare operatività all'Agenzia, istituita dalla predetta norma. Tale disposizione è finalizzata ad attribuire all'Agenzia le funzioni di concedente e di vigilante nei confronti delle società concessionarie autostradali, superando l'accentramento di funzioni fino ad ora svolte da ANAS quale concedente (tramite un apposito Ispettorato di Vigilanza) e concessionario di alcune tratte, oggetto anche di critiche a livello dei competenti Organi dell'Unione Europea. Pertanto, la norma vuole aumentare la concorrenza nel settore delle infrastrutture in parola, incentivando l'efficienza produttiva delle gestioni e il miglioramento della competitività del Paese, tramite lo sviluppo della rete viaria. L'istituzione dell'Agenzia risponde, inoltre, alla finalità di attivare nel settore delle concessioni autostradali, successivamente alla scadenza delle convenzioni in essere, presupposti di apertura al mercato del settore attraverso l'espletamento di procedure di evidenza pubblica conformemente alle disposizioni contenute nelle direttive comunitarie in materia di appalti e concessioni. Infine, l'Agenzia definisce la proposta di regolazione e variazione dei pedaggi autostradali sulla base dei criteri fissati dalla competente Autorità di regolazione.

SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO



A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.

Soggetto responsabile dell'intervento regolatorio proposto è il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia medesima.

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

Dell'adozione dello statuto sarà data adeguata pubblicità secondo le modalità previste dalla vigente disciplina. Non sono previste ulteriori forme di pubblicità.

C) Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Come già rilevato, il controllo e il monitoraggio dell'attività dell'Agenzia sarà assicurato dai Ministri competenti (infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze) e disciplinato nell'ambito della menzionata convenzione di cui all'articolo 8, comma 4, lettera e) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il controllo e il monitoraggio sarà effettuato utilizzando le strutture previste dalla vigente normativa (collegio dei revisori) e senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà all'elaborazione della V.I.R. (verifica di impatti della regolamentazione) nella quale saranno presi in esame gli aspetti che saranno individuati nella più volte evocata convenzione di cui all'articolo 8, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la verifica della funzionalità dell'Agenzia, nel raggiungimento dei propri fini istituzionali, nei rapporti con le imprese, gli utenti e i consumatori.

